



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CATANZARO

dipvvf.COM-CZ.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001651.11-02-2020.h.10:01

Ai Sig.ri SINDACI della Provincia
di CATANZARO
LORO SEDI

Ai S.U.A.P.
della Provincia di CATANZARO

Ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei
COMUNI della Provincia di
CATANZARO

e, p.c. Alla QUESTURA di CATANZARO

e, p.c. Alla PREFETTURA di CATANZARO

OGGETTO: Servizi al Cittadino-Utente ed alle Amministrazioni-Enti.
Convocazioni Commissioni Comunali di Vigilanza per la verifica delle condizioni di
sicurezza per locali, eventi e/o manifestazioni permanenti ed occasionali di pubblico
spettacolo.

SENSIBILIZZAZIONE E RICHIESTA DI ADEMPIMENTI PRE-ISTRUTTORIA

Nell'ottica di migliorare i servizi al cittadino/utente ed Enti/Istituzioni di ogni tipo e per ogni servizio attinente la sicurezza tecnica e la Prevenzione incendi, si richiamano codeste Amministrazioni/Enti, che frequentemente si avvalgono dei servizi/attività gestiti da questo Comando a voler dare ogni possibile impulso con ogni più incisiva ed efficace metodologia procedurale, sia nel rispetto dei termini minimi ed essenziali, sia nei contenuti.

In alcune casistiche accade, infatti, che le richieste vengono effettuate tardivamente e quindi con notevole difficoltà di istruttoria e spesso impossibilitati ad evadere le stesse, anche per carenze documentali, oltre che per mancanza degli elementi descrittivi, i quali vanno sempre finalizzati alla specifica materia in trattazione, evitando indicazioni generiche o comunque anche se dettagliate non sono mirate alle argomentazioni su quello che è "oggetto della valutazione richiesta al Comando".

Nell'ottica che ogni specifica richiesta possa essere soddisfatta adeguatamente, è auspicabile che si attivino da parte di codesti Enti/Amministrazioni, tutte quelle iniziative necessarie a far sì che le specifiche disposizioni che disciplinano la materia, siano finalizzate a giungere a contributi utili ad un processo di "razionalizzazione delle risorse", che questo Comando potrà mettere in atto adeguatamente ed efficacemente solo se il richiedente Ente/Amministrazione/Cittadino-Utente, ha chiaramente illustrato nell'istanza e relativi atti a corredo della stessa, tutti gli aspetti, elementi e dati necessari ad una proficua istruttoria della pratica per la quale si fa richiesta. In particolare bisogna dimostrare il pieno rispetto delle disposizioni e regolamenti attinenti le specifiche materie per le quali si intende acquisire i pareri, servizi e quant'altro necessario, che sono spesso fondamentali sia agli aspetti inerenti la "sicurezza in senso lato" ma anche per ciò che riguarda i processi di miglioramento dei servizi di sicurezza tecnica e prevenzione incendi, che com'è noto competono al Ministero dell'Interno-Dipartimento VV.F., attraverso le rispettive Sedi Territoriali (Comandi Provinciali VV.F.)

A riguardo si fa presente che il Comando di Catanzaro, proprio per la multidisciplinarietà delle competenze e materie a proprio carico, nonché per la complessità del territorio provinciale, oltre ai servizi di Soccorso e Formazione, si trova a dover affrontare notevoli e numerose problematiche tecniche-amministrative, svolgendo attività complesse e diversificate su tutta la provincia, composta da 80 Comuni, a cui spesso risulta difficile adempiere. Pertanto, dovendo assolvere ai servizi richiesti,

si auspica ogni fattiva collaborazione e ogni possibile contributo da parte di coloro che, in forza di disposti legislativi, ma anche per esigenze degli uffici stessi, richiede i servizi da espletare a carico del CNVVF/Comando di Catanzaro

In particolare, per quanto attiene l'attività di Prevenzione Incendi ed i Servizi Tecnici connessi anche alle commissioni collegiali, quali possono essere ad esempio le Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ed altre simili, sussistono significative difficoltà a gestire integralmente tutte le domande che pervengono dal territorio ed ancor più quando queste pervengono nei periodi estivi ed in quelli di festeggiamenti e/o sagre ed Eventi di vario genere e tipologia. Spesso viene infatti richiesto da parte dei Comuni/Enti/ Amministrazioni, ad evasione anche di richieste di Associazioni/Comitati Organizzatori, una "specificata ed urgente" attività tecnica a verifica di quelle manifestazioni occasionali e temporanee che per consuetudine vengono configurate come "luogo di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo", con richiesta di funzionari tecnici del Comando VV.F., (come membri delegati dal Comandante) per la partecipazione nelle "Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo". Queste Commissioni, la cui attivazione va sempre pre-istruita ed analizzata dagli organi tecnici ed amministrativi dei Comuni/Enti richiedenti, frequentemente, per come appurato in diverse circostanze e convocazioni, sono di fatto risultate inefficaci sia per casistiche connesse ad incompletezza nei diversi componenti previsti, sia per incompletezza degli allestimenti ed impianti annessi, quindi con ogni ipotesi di scarsa efficacia tecnica-amministrativa che potrebbe incidere sulle valutazioni e giudizi emanati dalle stesse commissioni a seguito delle convocazioni, conseguentemente viene creato un aggravio di lavoro a carico del Comando, con ogni ipotesi di incidenza negativa sotto gli aspetti dell'operatività e sul soccorso a carico del Comando.

Al riguardo, al fine di dare ogni utile contributo ed orientamento per la gestione delle Commissioni, si ritiene utile indicare alcuni aspetti che possono incidere sia sull'organizzazione dei servizi del Comando sia sulla gestione delle attività delle commissioni, evidenziando quanto segue:

- *Il considerevole numero di Commissioni Comunali istituite e le rilevanti distanze da percorrere comportano un notevole impegno per i funzionari VF per cui, talvolta, l'accavallarsi di più convocazioni nelle medesime giornate non consente, soprattutto con l'intensificarsi della attività operativa tipica della stagione, di assicurare la presenza del rappresentante VF;*
- *L'orario di lavoro dei funzionari è limitato alle ore antimeridiane (8,00 – 14,00), dal lunedì al venerdì; un solo funzionario, a rotazione tra quelli in servizio, garantisce dal lunedì al venerdì il servizio di soccorso con orario continuativo 8,00 – 20,00 ed il sabato dalle 8,00 alle 14,00 e non può essere distolto per altri servizi;*
- *Solo con una corretta programmazione delle attività delle commissioni, una migliore organizzazione delle attività di verifica e controllo, uno spirito di reciproca collaborazione, il gravoso impegno può essere affrontato e svolto positivamente.*

Alla luce, inoltre, delle diverse direttive a tutela della pubblica incolumità succedutesi dopo i fatti accaduti nel 2017 a Torino, si ritiene opportuno fornire dei suggerimenti ed indicazioni utili ad una migliore programmazione dei servizi VF:

1. *La convocazione della Commissione dovrà essere formalizzata con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla riunione per il tramite della casella PEC istituzionale dell'ufficio prevenzione incendi: com.prev.catanzaro@cert.vigilfuoco.it, con allegata la documentazione tecnica in possesso;*
2. *Le riunioni della Commissione dovranno essere circoscritte alle giornate lavorative dal lunedì al venerdì ed alle ore antimeridiane (8,00 – 14,00) con inizio non oltre le ore 10,00;*
3. *Le convocazioni della Commissione per l'approvazione dei progetti o per il collaudo di locali e/o manifestazioni dovranno essere precedute dalla presentazione della documentazione tecnica illustrativa, da prodursi con congruo anticipo a firma di tecnico qualificato, anche in formato elettronico, al fine di consentire il pronunciamento sulla sicurezza antincendio.*

Nell'auspicio che quanto sopra espresso possa essere tenuto in costante e continua considerazione, il Comando, per il tramite dei funzionari tecnici responsabili degli Uffici ovvero direttamente dal Comandante, per le casistiche a maggiore complessità, si rende disponibile a fornire ogni possibile supporto e contributo utile al miglioramento.

Per i dettagli prettamente di carattere tecnico-amministrativo si rimanda alle vigenti norme ed all'allegato promemoria/linea indirizzo, costituente parte integrante della presente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario FALBO)

Allegato alla nota VV.F.
PROMEMORIA/LINEE DI INDIRIZZO PER LE CCVLPS

Premesso che si ritiene possibile agevolare e velocizzare le procedure preliminari sulle valutazioni di progetti ed iniziative in programma, con ogni ottimale riduzione dei tempi e del lavoro delle Commissioni, anche attraverso eventuale "richiesta di parere preliminare", da indirizzarsi formalmente alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nelle Commissioni stesse, si fa rilevare che all'atto della convocazione è necessario acquisire preliminarmente e rendere disponibile alla stessa Commissione, la documentazione prevista dalle norme indicate di seguito, onde essere valutate prima delle verifiche ed accertamenti in sito (art. 141 comma b -c del DPR 311/2001).

Principali Norme di riferimento

- *D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.;*
- *D.M 19.08.1986 e ss.mm.ii. (locali di pubblico spettacolo);*
- *D.M 18.03.1996 e ss.mm.ii. (impianti sportivi);*
- *D.M 10.03.1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro)*
- *D.M 22.02.1996, n. 261 (servizi di vigilanza antincendio da parte del Comando VV.F.);*
- *CM n. 1689 del 11/04/2011 Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.*
- *CM n. 559/c. 25055. XV.A.MASS (1) del 11.01.2001 (disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS) e ove se ne ravvisi l'opportunità;*
- *Nota del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n.11001/11110(10) del 18 luglio 2018 con allegata "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";*
- *Nota 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017;*
- *CM del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.06.2017;*
- *Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20-07-2017; Circolare MI - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1110(10) del 28-07-2017;*
- *Nota ministeriale n. 3794 del 12.03.2014 riguardanti le "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi".*

Documentazione necessaria e modalità

1. Le dichiarazioni e certificazioni previste dall'allegato 2 al DM 07.08.2012, devono essere redatte in modo da attestare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
2. La relazione e gli elaborati grafici devono in particolare:
 - fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva e/o un elenco delle attrazioni;
 - identificare l'ubicazione della manifestazione, con riferimento all'area prescelta, la delimitazione dell'area destinata all'iniziativa e le distanze di sicurezza; rendere conto degli insediamenti ed edifici circostanti e delle attività che vi si svolgono; la disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico;
 - fornire il calcolo preliminare della capienza dell'impianto e del dimensionamento delle vie di esodo;
 - indicare numero ed ubicazione dei servizi igienici.
 - evidenziare il rispetto delle norme e dei principi generali di sicurezza, relativamente a:
 - a. **Strutture:** collaudo statico, certificazioni sulla resistenza al fuoco, certificazione di corretta installazione;
 - b. **Singole attrazioni:** Collaudo strutturale, collaudo impianto elettrico, omologazioni, codici identificativi;
 - c. **Palchi, americane e strutture metalliche:** collaudo statico e di corretto montaggio.

delimitazione area palco mediante transenne rigide, separazione tra palco e transenne e tra transenne e prima fila dei posti a sedere;

- d. **Carichi sospesi come casse acustiche, luci, etc.:** certificato di corretta installazione e collaudo;
 - e. **Posti a sedere:**, distribuzione in settori composti da un massimo di 10 file e di 10 posti per fila, separazione tra settori con corridoi da 1,2 m, collegamento rigido tra posti a sedere;
 - f. **Arredi:** dichiarazione dei rivestimenti e materiali utilizzati (soffitto, contro soffitto pareti, pavimento etc.) nonché degli arredi, tendaggi, sipari, poltron e, sedie, tavoli etc.) con certificazioni dei materiali ai fini della reazione al fuoco;
 - g. **Posti in piedi in impianti sportivi e in spazi aperti per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo (es: concerti):** massimo 2 spettatori/mq di superficie destinata;
 - h. **Impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di messa a terra:** dichiarazione di conformità (DM 37/2008);
 - i. **Mezzi di estinzione incendi fissi e mobili presenti;**
 - j. **Responsabile della sicurezza della manifestazione** (Professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero de/I 'Interno) e addetti antincendio in possesso di attestato di idoneità per rischio di incendio elevato;
 - k. **Presidio di vigilanza ai fini antincendio e pronto soccorso;**
 - l. **Piano di emergenza ed evacuazione e piano sanitario.**
3. Non potranno essere autorizzate con l'approvazione del Comando VVF manifestazioni permanenti da tenersi all'interno di locali di pubblico spettacolo e trattenimento o di impianti sportivi, se di capienza superiore a 100 posti, in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA) in corso di validità. Al riguardo, si ricorda che tale omissione è sanzionata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 139/2006 e ss.mm. e ii.
4. Per le attività di spettacolo e di trattenimento individuate dal DM n. 261/96, la Commissione Comunale di Vigilanza provvederà a prescrivere la presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio da espletarsi a cura del personale VVF. Il titolare è tenuto a presentare apposita istanza, con allegata ricevuta di pagamento del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio in questione, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della manifestazione (quanto sopra al fine di consentire la pianificazione dello stesso servizio che deve essere espletato al di fuori dell'orario ordinario di servizio). In mancanza di tale adempimento il servizio non potrà essere svolto e tale circostanza sarà oggetto di segnalazione alle Autorità competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Con riferimento ai vari pronunciamenti dei Dicasteri interessati, non sono soggette all'applicazione del DM 19.08.1996 ed ai controlli della CCVLPS :
- a. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi od esecuzioni musicali, ecc.), anche con l'uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito dal titolo IX della regola tecnica allegata al DM 19.08.1996.
 - b. Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
 - c. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
 - d. Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
 - e. Fiere, gallerie, mostre ed esposizioni nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento e/o spettacolo.
 - f. Parimenti, non sono soggette al regime autorizzativo di polizia di cui agli articoli 68 e 80

- del T.U.L.P.S, le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, sagre paesane prive della componente del Pubblico Spettacolo, processioni cittadine, ecc.) in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico", fatte salve le recenti direttive di cui ai cosiddetti "grandi Eventi".
- g. Trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.
 - h. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
 - i. Riguardo i controlli periodici della CCVLPS sull'osservanza delle norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale, nella stessa provincia, o quella comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

